



**COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**

**REGOLAMENTO  
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **Art. 1**

### **Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'Amministrazione Comunale, di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità.

## **Art. 2**

### **Definizione di spesa di rappresentanza**

Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi e funzionali.

Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le spese di rappresentanza devono quindi rispondere ai seguenti principi e criteri generali, desunti da consolidato orientamento giurisprudenziale:

- Stretta correlazione con le attività istituzionali dell'Ente;
- Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna dell'attività dell'Ente per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali;
- Rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- Rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto alle finalità perseguite.

## **Art. 3**

### **Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza**

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- Visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- Manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
- Inaugurazione di opere pubbliche;
- Cerimonie o ricorrenze;
- Incontri o visite istituzionali.

#### **Art. 4**

#### **Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente**

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio comunale competente e previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vice-Sindaco
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze

I Consiglieri Comunali hanno diritto, nei limiti delle proprie funzioni ed in quanto specificatamente delegati dal Sindaco, alla partecipazione ad iniziative individuate (cerimonie, incontri, commemorazioni ecc).

#### **Art. 5**

#### **Specificazione delle spese di rappresentanza**

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

a) Ospitalità in occasione di visite di autorità e personalità rappresentative; in tal caso la scelta della tipologia di alloggio dovrà essere rapportata al prestigio ed al numero dei soggetti interessati;

b) Omaggi floreali ed altri donativi-ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);

c) Colazioni, consumazioni varie e/o cene in favore dei soggetti di cui alla lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

d) Spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni o piccoli donativi ecc.;

e) simbolici donativi ricordo (indicativamente: pergamena, gadget, gagliardetto, targhe, omaggi floreali) per acquisizione di cittadinanza, per matrimoni civili, per celebrazione di centenari, per anniversari significativi di Associazioni presenti sul territorio comunale, per quiescenza di personale dipendente;

f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, comunicazioni di condoglianze, ecc) in caso di decesso di personalità, di Amministratori in carica o ex amministratori, loro parenti o affini, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti;

g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;

h) fornitura di biglietti intestati.

Analoghe spese sono consentite anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi da parte del Sindaco o dei soggetti da lui delegati.

Le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo sono effettuate dagli uffici competenti, nell'ambito delle iniziative comprese nei rispettivi programmi.

## **Art. 6** **Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza**

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2 – 3 e 5.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
  - Gli atti di mera liberalità;
  - Le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
  - Omaggi ad Amministratori e/o dipendenti dell'Ente;
  - Colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività istituzionale (riunioni, commissioni, ecc.).

## **Art. 7** **Gestione amministrativa e contabile**

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate fino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti operati dal bilancio di previsione annuale e pluriennale e dettagliati dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dal Responsabile di Area competente.  
Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali.
3. In ogni caso le spese di rappresentanza sono effettuate nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di finanza pubblica e di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione.

## **Art. 8** **Rendicontazione e pubblicità**

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato con D.M. 23/01/2012, in conformità al disposto del D.L n. 138/2011 ed allegato al rendiconto di gestione.

Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet del Comune.

## **Art. 9** **Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.